ENDAS COMITATO PROVINCIALE DI VENEZIA

CAMPIONATO MASCHILE DI CALCIO A5 2026/2027

In collaborazione con:
COMITATO REGIONALE ENDAS VENETO
ENDAS ARBITRI VENEZIA

REGOLAMENTO

Comitato Organizzatore da intendersi (Comitato Regionale Endas Veneto)

Per quanto non riferito nelle presenti disposizioni si farà riferimento al "Regolamento Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco di Calcio a 11 e 5".

ART. 1 – FORMULA DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI VENEZIA CALCIO A 5

1.1 – Campionato Provinciale di calcio a 5 - Stagione 2026/2027

Il Campionato Maschile di Calcio a 5 inizierà indicativamente il 13 Ottobre 2026.

1.2 – Formula del campionato

Il campionato prevede la formazione di UN girone unico che si disputeranno all'italiana con partite di andata e ritorno. Dal mese di Dicembre verranno comunicate le modalità dettagliate relative ai playoff e playout.

ART. 2 – AFFILIAZIONE E TESSERAMENTI

2.1 – Affiliazione

Per partecipare al Campionato Maschile di Calcio a 5 tutte le squadre dovranno essere affiliate all'Ente di promozione sportivo riconosciuto dal CONI "ENDAS" Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportivo.

2.2 – Tesseramento atleti e dirigenti

Ogni giocatore ed ogni dirigente di società iscritta deve essere regolarmente tesserato (Endas) fin dalla prima giornata. Nel corso del Campionato si potranno tesserare nuovi giocatori fino al 28/02/2027, è necessario essere tesserato entro il 28/02/2025 per poter partecipare alle fasi Finali Provinciali, Regionali, Nazionali, deroga per il ruolo del Portiere che può sempre essere sostituito.

2.3 – Tesserati F.I.G.C. e altri Enti

1. TESSERATI FIGC - Saranno ammessi alle gare del campionato anche giocatori F.I.G.C., solo nei seguenti casi:
 a) giocatori militanti in fino alla Seconda Categoria di calcio a 11
 b) giocatori militanti fino in serie C2 di calcio a 5
 c) i giocatori tesserati per società di qualsiasi categoria che dimostrino di non aver MAI preso parte ad alcun incontro ufficiale nella stagione in corso dal 14/10/2024.
2. TESSERATI FEDERAZIONI ESTERE - Sono Ammessi i tesserati provenienti da Federazioni estere in possesso della documentazione attestante le formalità previste dalla legge qualora non siano già tesserati F.I.G.C. come nei casi al punto 2.3 come sopra indicato.
3. Nella serie C non sono ammessi giocatori tesserati in F.I.G.C.

2.4 – Trasferimento

Gli atleti tesserati ENDAS per una squadra di calcio a 5 che al 31 dicembre di ogni anno sportivo abbiano preso parte a una gara ufficiale con la società di appartenenza possono chiedere il "TRASFERIMENTO" per tesserarsi presso un'altra società ENDAS. Inviando l'apposito modulo presente sul sito www.campionatisportingclub.it "MODULO DI TRESFERIMENTO" compilato e firmato da ambo le parti inviato per mezzo mail: venezia@endas.it nel periodo dal 15/12/2026 al 15/01/2027. In questo modo potrà e dovrà poi tesserarsi per la nuova società ENDAS.

2.5 – Infrazioni al tesseramento

Nei casi in cui si constati un'infrazione agli articoli precedenti (sia a seguito di reclamo di parte sia per un accertamento d'ufficio) sono comminate le seguenti sanzioni:

a) perdita a tavolino per 0-6 di tutte le gare nelle quali si è verificata l'infrazione;

b) squalifica del Dirigente Responsabile e del Presidente della società interessata per un periodo da due mesi a tre mesi;
c) ammenda di Euro 60,00 a carico della Società interessata.

2.6 – Doppio tesseramento tra società ENDAS.

I Giocatori con doppio Tesseramento possono partecipare a più serie, (es. A e B o A e C o B e C) solo per le gare di Campionato e sempre rispettando i limiti di categoria. Non è possibile giocare nelle gare di Coppa Venezia in più Squadre, inoltre non è possibile giocare in tutte tre le serie.

ART. 3 – VINCOLO SOCIETARIO

3.1 – Infrazione al vincolo Societario

Nei casi in cui si constati, sia a seguito di reclamo di parte sia per accertamento d'ufficio, un'infrazione a codesta norma, sono previsti i seguenti provvedimenti:
a) sospensione del giocatore sino alla conclusione del torneo;
b) squalifica del Dirigente Responsabile e del Presidente della società interessata;
c) perdita della gara o delle gare per 0-6 a tavolino;
d) ammenda di Euro 90,00.

ART. 4 – QUOTA DI ISCRIZIONE

4.1 – Quota di iscrizione

La quota d'iscrizione al Campionato è di Euro 200,00 per le nuove società iscritte, per le società riconfermate è di Euro 150,00.
Quota per ogni singolo tesseramento (dirigenti, tecnici e giocatori) sono a parte e non sono compresi nell'iscrizione, costi modalità sono presenti sulla piattaforma ENDAS dedicata ad ogni società, il costo del tesseramento viene imposto da ENDAS Nazionale ed è uguale in tutta Italia.

4.2 – Attivazione tesseramento

Ogni società una volta regolarizzata la propria Affiliazione e ottenuto le credenziali d'accesso alla piattaforma ENDAS, potrà tesserare i propri tecnici, dirigenti e giocatori autonomamente, l'attivazione della stessa dovrà avvenire almeno entro le due ore antecedente alla gara prevista da calendario ufficiale della propria competizione.

4.3 – Deposito cauzionale

Per la Stagione 2026/27 non è prevista una quota di cauzione.

ART. 5 – IDENTIFICAZIONE DEI GIOCATORI E DEI DIRIGENTI

5.1 – Presentazione della distinta gara (giocatori e dirigenti)

L'elenco dei giocatori dovrà essere presentato all'arbitro in duplice copia, ben leggibile, **almeno 10 minuti** prima dell'orario previsto per l'inizio della gara.
Lo stesso dovrà essere compilato in tutte le sue parti e riportare:
a) indicazione della gara (avversario, data, orario e luogo dell'incontro) cui l'elenco si riferisce;
b) numero di maglia, nome e cognome, numero di tessera ENDAS e documento di identificazione di ciascun giocatore (indicando il capitano e il vice-capitano);
c) nome e cognome, numero di tessera ENDAS dei dirigenti presenti in panchina;
d) colore della maglia da gioco;
e) contestualmente all'elenco dei giocatori si dovranno consegnare all'arbitro obbligatoriamente il documento di identificazione di ciascuno degli atleti e dei dirigenti indicati in distinta.

Le squadre che presentano in ritardo dall'orario in calendario e che non presenteranno, a qualsiasi titolo, prima dell'inizio della gara la distinta giocatori debitamente compilata, saranno soggette a un'ammenda di Euro 25,00 e alle verifiche da parte del giudice sportivo.

5.2 – Tessere ENDAS

Si precisa che, con decorrenza dalla prima giornata di campionato, nessun giocatore o dirigente potrà prendere parte agli incontri sprovvisto di tessera ENDAS Solo in casi eccezionali saranno autorizzati con un nullaosta scritto e concesso dal Comitato Organizzatore. Nel caso non fossero presentati all'arbitro né tessere né nulla osta, il direttore di gara dovrà concedere la partecipazione alla partita a quei giocatori provvisti di documento d'identità personale in vigore e segnalare puntualmente sul referto l'accaduto. Sarà cura della segreteria, successivamente, verificare l'effettiva titolarità a partecipare all'incontro e prendere eventuali decisioni in merito secondo regolamento.

5.3 – Giocatori e dirigenti sprovvisti di tessera ENDAS

Nei casi eccezionali (nulla osta del Comitato Organizzatore) è consentita la partecipazione alla gara ad atleti e dirigenti momentaneamente sprovvisti della tessera ENDAS che producano un valido documento di riconoscimento.
Eventuali irregolarità comporteranno:
a) l'ammenda pari a Euro 90,00;
b) la perdita della gara a tavolino per 0-6;
c) la squalifica del Dirigente Responsabile che ha sottoscritto la dichiarazione consegnata all'arbitro.

5.4 – Giocatori ritardatari

I nominativi dei giocatori devono obbligatoriamente essere iscritti sull'elenco giocatori presentato all'arbitro. Il direttor e di gara potrà concedere l'entrata in campo anche a giocatori non presenti durante l'identificazione, purché i loro nominativi siano indicati su tale elenco. Al momento dell'eventuale utilizzo di quest'ultimi, i giocatori dovranno consegnare all'arbitro il proprio tesserino ENDAS o documento personale per l'opportuna identificazione.
In caso di arrivo del giocatore ritardatario nel corso del primo tempo sarà concessa l'entrata in campo a partire dall'inizio del secondo tempo, sempre previa identificazione da parte del direttore di gara. Dopo il fischio d'inizio della ripresa, invece, il ritardatario non potrà più prendere parte all'incontro.

5.5 – Dirigente Responsabile
Ogni società deve obbligatoriamente indicare in elenco un Dirigente Responsabile. Questa funzione può essere svolta dal Capitano della squadra.

5.6 – Il Presidente della Società
Il Presidente/Responsabile della Società è responsabile dell'identità personale dei giocatori.
Il Presidente/Responsabile della Società è responsabile dell'idoneità medico agonistica dei giocatori.

5.7 – Partecipazione con documento falsificato
In caso di accertata falsificazione della tessera ENDAS e/o di altri documenti d'identificazione, sia a seguito di reclamo di parte sia per accertamento d'ufficio, sono previsti i seguenti provvedimenti:
a) perdita per 0-6 a tavolino della gara o delle gare in cui si è verificata l'irregolarità;
b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
c) squalifica per tre mesi al Dirigente Responsabile e al Presidente della società;
d) ammenda di Euro 90,00 a carico della società.
e) squalifica di 12 mesi al giocatore

ART. 6 – CERTIFICAZIONE MEDICA

6.1 – Certificato medico-sportivo agonistico dei giocatori tesserati
Le società sono tenute a far sottoporre i propri tesserati a visita medico-sportiva agonistica al fine di accertare l'idoneità all'attività fisica.
La firma del Presidente della società sul Modello di Affiliazione attesta che **il giocatore è in possesso del certificato medico-sportivo per la pratica agonistica dell'attività sportiva per l'annata in corso**, indispensabile per la partecipazione alle competizioni di calcio a 8 e 5 organizzate dal Comitato Regionale Endas Venezia.
Sarà pertanto necessario che ogni Presidente/Responsabile conservi i certificati medici dei propri giocatori. Prima della scadenza del certificato medico dovrà essere rinnovato pertanto agli atleti che abbiano la scadenza in corso di campionato è fatto l'obbligo di presentare entrambi i certificati.
L'ente organizzatore si riserva la facoltà durante la Stagione sportiva di controllare a spot e a sorpresa le Società partecipanti, le quali chiamate a controllo dovranno esibire la documentazione dei propri atleti.
In caso di mancanti o scaduti certificati medici, verranno presi i seguenti provvedimenti:
- ammenda di Euro 90,00;
- squalifica di un mese del giocatore/i interessato/i.

La visita medica sportiva agonistica è in primo luogo indispensabile per preservare la vostra salute e quella dei vostri atleti, escludendo la presenza di patologie e/o malformazioni che controindichino l'attività agonistica.

ART. 7 – SANZIONI DISCIPLINARI

7.1 – Espulsione dal terreno di giuoco
La squalifica minima di una giornata dovuta ad espulsione dal terreno di gioco è automatica.

7.2 – Squalifica per somma di ammonizioni
a) Un giocatore sarà squalificato per una gara al raggiungimento della quinta ammonizione da scontare successivamente alla pubblicazione sul comunicato.
b) Le ammonizioni semplici o con diffida saranno azzerate al termine della prima fase a gironi del Campionato.
c) **Ogni società che raggiungerà la somma di 3 espulsioni o di 3 giornate di squalifica dal terreno di gioco (anche allontanamenti ufficiali dalla panchina di atleti o dirigenti) dall'inizio del campionato sarà soggetta ad una ammenda di Euro 30,00**.

7.3 – Squalifica di giocatori e dirigenti
Un giocatore squalificato può essere inserito con funzioni di dirigente e/o allenatore sull'elenco giocatori, fatto salvo il caso in cui il tesserato sia soggetto ad una squalifica a tempo.
Un dirigente squalificato dalla Commissione di disciplina non può prendere parte alle gare come atleta.
Saranno multate, inoltre, le Società per il comportamento antisportivo e/o le intemperanze da parte dei propri sostenitori.

7.4 – Schieramento di un giocatore squalificato
Nel caso in cui un giocatore squalificato prenda ugualmente parte ad una gara successiva alla ufficializzazione del provvedimento di squalifica, verranno presi i seguenti provvedimenti:
a) perdita della gara a tavolino per 0-6;
b) alla squalifica verrà aggiunta la giornata (o le giornate) in posizione irregolare.

7.5 – Squalifiche dell'anno sportivo precedente
Le giornate di squalifica, superiore cinque giornate, inflitte ai tesserati nel corso dell'anno sportivo precedente e non ancora scontate, dovranno essere estinte nella nuova stagione sportiva secondo le modalità previste dal regolamento.

7.6 – Ammende per squalifiche e ammonizioni
Ad ogni atleta squalificato verrà inflitta una ammenda di Euro 10,00. Ad ogni atleta ammonito non verrà inflitta una ammenda.

ART. 8 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

8.1 – Omologazione dei risultati
L'omologazione dei risultati delle gare è di competenza del Giudice Sportivo che presiede la Commissione di disciplina e viene resa nota a tutte le società attraverso apposito comunicato, pubblicato settimanalmente sul sito www.campionatisportingclub.it. ogni Venerdi successivo a ciascuna giornata di campionato.

8.2 – Provvedimenti adottati dal Giudice sportivo
Il Giudice Sportivo, dai Referti e dai Rapporti di gara pervenutigli dai Giudici di gara, adotterà i provvedimenti disciplinari nei confronti degli organismi affiliati e tesserati (organismi, dirigenti, tecnici, atleti e/o soci tesserati) che hanno partecipato alle gare, provvedendo a

darne loro comunicazione nelle forme previste dalle norme organizzative della manifestazione.

8.3 – Indagini del Giudice Unico

Al di là del reclamo di parte, si precisa che il Giudice Sportivo e la Commissione di disciplina, in presenza di ragionevoli dubbi sulla perpetuazione di illeciti sportivi, si riservano il diritto di aprire accertamenti d'ufficio.

8.4 – Fatti di particolare gravità

Per eventuali fatti di particolare gravità, oltre ai provvedimenti previsti dal presente Regolamento, potranno essere applica te ammende fino ad un massimo di Euro 200,00.

8.5 – Ufficialità dei provvedimenti disciplinari

La decisione del Giudice Sportivo, motivata, sarà depositata presso la segreteria organizzativa per essere registrata e per assicurarne l'eventuale esecuzione. L'ufficialità dei provvedimenti si ha dal momento in cui gli stessi appaiono sul Comunicato Ufficiale, la validità dal giorno seguente.

ART. 9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI ALTRI ENTI

9.1 – Squalifiche di altri enti

I giocatori e i dirigenti che avessero in corso provvedimenti disciplinari di squalifica o di sospensione, superiori a mesi sei, comminati da altri Enti o Federazioni, devono ritenere tali provvedimenti efficaci a tutti gli effetti anche e per l'attività presso ENDAS Veneto
L'eventuale infrazione a questa norma, constatata sia a seguito di reclamo di parte sia per accertamento d'ufficio, comporta i seguenti provvedimenti:

a) sospensione del giocatore sino alla conclusione della stagione sportiva in corso;
b) squalifica del Dirigente Responsabile e del Presidente della società;
c) perdita della gara o delle gare per 0-6 a tavolino;

ART. 10 – IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE UNICO

10.1 – Ricorsi verso i provvedimenti disciplinari

Avverso le decisioni e i provvedimenti adottati dal Giudice Unico è possibile proporre ricorso in prima istanza allo stesso Giudice.

10.2 – Tempi di proposizione dei ricorsi

Gli organismi affiliati ed i tesserati possono proporre ricorso al Giudice Sportivo, a pena inammissibilità, entro 24 ore dalla ratifica del provvedimento, contestualmente al versamento della tassa di ricorso di Euro 50,00 per mezzo mail venezia@endas.it

10.3 – Atti e documenti del ricorrente

Il ricorrente può allegare al ricorso documenti e chiedere di essere ascoltato.

10.4 – Ricorsi di Seconda Istanza

Avverso le decisioni in Prima Istanza le società potranno ricorrere in Seconda Istanza presso la Commissione di Disciplina Regionale ENDAS VENETO secondo le modalità da questa previste per mezzo mail venezia@endas.it entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione ufficiale della decisione di cui trattasi.
La Commissione Regionale ENDAS VENETO esaminerà tali ricorsi emettendo delibere definitive per la Prima Istanza.

10.5 – Provvedimenti esclusi dai ricorsi

Non sono appellabili, né soggetti quindi ad esame di qualsiasi altro organo ENDAS, i provvedimenti di squalifica e/o di sospensione fino a due giornate e le sanzioni amministrative.

10.6 – Inammissibilità dei ricorsi

Non sono ammessi ricorsi di carattere tecnico e per errore tecnico dell'arbitro.

ART. 11 – RECLAMI DA PARTE DELLE SOCIETÀ

11.1 – Reclami delle Società su posizioni irregolari di giocatori

I reclami sulla posizione irregolare degli atleti e/o dei dirigenti debbono essere presentati con le seguenti modalità:

1) preannuncio scritto deve pervenire alla segreteria del Comitato Organizzatore entro e non oltre 24 ore successive dalla disputa dell'incontro (venezia@endas.it). Il preannuncio deve essere firmato dal Dirigente Responsabile o dal Presidente della squadra reclamante ed essere opportunamente motivato.
2) reclamo, in unica copia, consegnato o fatto pervenire alla segreteria del Comitato Organizzatore per mezzo mail venezia@endas.it. Al reclamo deve allegarsi tutta la documentazione comprovante la fondatezza e la veridicità dei fatti denunciati.
3) Versamento della tassa reclamo di euro 50,00, che verrà restituita in caso di accettazione del reclamo stesso.

11.2 – Reclami incompleti

I reclami mancanti anche di uno solo dei predetti requisiti non verranno esaminati dal Giudice Sportivo e la tassa non verrà restituita. Tuttavia i reclami potranno essere presi in esame dal Giudice sportivo per proseguire d'ufficio accertamenti e/o iniziative che ritenesse di fondata opportunità.

ART. 12 – DIREZIONE GARE, CAMPI E PALLONI, VARIE

12.1 – Direzione delle gare

Le gare sono dirette da arbitri appartenenti all'ente di Promozione Endas Venezia o da organismi riconosciuti dal Comitato Organizzatore. Tutte le gare sono dirette da un solo arbitro (facente funzione anche di cronometrista), salvo le gare delle fasi finali, che potranno essere dirette anche con terna arbitrale.

12.2 – Divisa da gioco

Nel caso in cui, a giudizio insindacabile dell'arbitro, il colore delle maglie delle due formazioni si possa confondere, la società di casa da calendario è tenuta a cambiare la propria divisa di gioco in caso di mancanza della stessa la squadra dovrà indossare la casacca. I giocatori non possono indossare alcun oggetto pericoloso per sé e per gli altri giocatori.

12.3 – Giocatori in panchina

I giocatori che effettuano il preriscaldamento a bordo campo devono indossare la casacca di colore diverso, che li distingua dai giocatori

presenti sul rettangolo di gioco.
Tutti i componenti della panchina devono sostare seduti sulla stessa e devono indossare la casacca di colore diverso, durante la gara sono soggetti alla medesima disciplina delle persone ammesse in campo.
Durante l'intervallo di gara, tra il primo e secondo tempo, le squadre dovranno invertire le panchine.

12.4 – Pallone

Tutte le società, ad inizio campionato in occasione degli incontri verranno omaggiate dalla A.S.D. Sporting Calcio di 2 palloni, il direttore di gara segnalerà nel referto di fine partita la squadra che non ha portato i palloni, verrà multata con un'ammenda di Euro 25,00 a insindacabile giudizio dell'arbitro. In caso di smarrimento o danneggiamento dei palloni ufficiali la squadra a proprie spese dovrà acquistare i palloni smarriti o rotti. Ad ogni partita la squadre dovranno presentarsi sempre con i 2 palloni personali. Costo palloni supplementari 16 € cad.uno

12.5 – Materiale tecnico

Tutte gli atleti per le gare di campionato sono tenuti ad **indossare i parastinchi**, pena l'estromissione dalla partita.

12.6 – Rapportino di fine gara

Al termine di ogni incontro, il direttore di gara, consegnerà in segreteria al delegato di campo le liste squadra compilate complete di marcatori, ammoniti ed espulsi, il dirigente che volesse presentare un ricorso dovrà chiederne una coppia.

ART. 13 – DURATA DELLE GARE, RITARDI

13.1 – Durata dei tempi di gara

Le gare si svolgeranno in due tempi. Ciascun tempo di gara durerà 25 minuti con intervallo massimo di 5 minuti. L'arbitro, prima del termine del primo e del secondo tempo, comunicherà alle panchine delle due squadre i minuti da recuperare.

13.2 – Tempo di attesa per l'inizio della gara

Il tempo di attesa per iniziare la gara è fissato in 20 minuti. La ritardata presentazione della squadra sul terreno di gioco comporta un'ammenda di Euro 20,00.
Trascorsi i 20 minuti, senza che la squadra sia pronta per entrare sul terreno di gioco, l'arbitro non farà disputare la gara.

13.3 – Mancata presentazione di una squadra

Se una squadra non si presenta in tempo utile sul terreno di gioco verranno presi i seguenti provvedimenti:
a) perdita della gara a tavolino col risultato per 0-6,
b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
c) ammenda di Euro 90,00 alla società;

ART. 14 – RINUNCIA ALLA GARA O AL TORNEO

14.1 – Rinuncia ad una gara

Nei confronti della squadra che dichiara, per iscritto alla Segreteria del Comitato Organizzatore, di rinunciare alla disputa di una gara entro cinque giorni prima della stessa, verrà comminata la sola perdita della gara per 0-6 a tavolino, senza alcun altro provvedimento.

14.2 – Impossibilità di continuare una gara o rinuncia durante una gara

Se la rinuncia avviene durante una gara per raggiunto numero minimo di giocatori, è prevista perdita della gara a tavolino per 0-6, o con il punteggio del campo se peggiore.
Se la rinuncia, prima del termine della gara avviene per altri motivi verranno presi i seguenti provvedimenti:
d) perdita della gara per 0-6, o con il punteggio del campo se peggiore;
e) penalizzazione di 1 punto in classifica;
f) ammenda di Euro 90,00 alla società;
g) squalifica del Dirigente Responsabile e del Presidente della società per due mesi.
Vengono fatti salvi ulteriori e più gravi provvedimenti, tenuto conto di quanto risulterà dal referto arbitrale e dagli accertamenti successivi svolti dal Giudice Unico.

14.3 – Rinuncia partecipazione alla competizione

Nel caso in cui una squadra dovesse rinunciare, o comunque evitasse di presentarsi sul terreno di giuoco, per cinque volte (anche non consecutive) entro il girone di andata, verrà considerata "rinunciataria" a tutti gli effetti. In questo caso tutte le gare (sia quelle già disputate che quelle ancora da disputare) verranno considerate "nulle".
Nel caso in cui la quinta rinuncia avvenisse nel girone di ritorno, tutte le partite già disputate rimarranno confermate, mentre per quelle ancora da disputare si determinerà la sconfitta a tavolino per 0-6 a carico della società rinunciataria.
In entrambi i casi la quota della cauzione non verrà restituita ed il Comitato si riserva la possibilità di applicare ulteriori sanzioni.

ART. 15 – CLASSIFICHE E INCONTRI AD ELIMINAZIONE DIRETTA

15.1 – Compilazione delle classifiche (art. 51 Regolamento F.I.G.C.)

Qualora al termine delle gare del Campionato di Calcio a 5, due o più squadre si trovassero a parità di punti in classifica, per l'ammissione alle fasi successive si procederà con il seguente criterio:
1) Se le squadre a pari punti risultassero essere due, si considererà nell'ordine:
 a) i risultati degli scontri diretti;
 b) la differenza reti negli scontri diretti;
 c) la differenza reti complessiva;
 d) il numero di gol segnati;
 e) la classifica in coppa disciplina;
 f) il sorteggio.
2) Se le squadre a pari punti risultassero essere più di due, si considererà nell'ordine:
 a) la classifica avulsa;
 b) la differenza reti della classifica avulsa;
 c) il numero dei gol segnati della classifica avulsa;

d) la differenza reti complessiva;
e) il numero di gol segnati;
f) la classifica in coppa disciplina;
g) il sorteggio.

15.2 – Conteggio dei punti in classifica

Agli effetti della compilazione della classifica, per ogni gara, vengono assegnati i punti nel modo seguente:
3 punti per la vittoria; 1 punto per il pareggio; 0 punti per la sconfitta.

15.3 – Incontri ad eliminazione diretta

Nelle gare ad eliminazione diretta, dove non prevista alcuna comunicazione diversa, in partita unica, o in partita di andata e ritorno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocherà un tempo supplementare unico da 5 minuti. In caso di ulteriore parità si procederà con i cinque calci di rigore.

ART. 16 – VARIAZIONI DI DATA, CAMPO E ORARIO

16.1 – Calendario delle gare

Il Comitato Organizzatore provvede alla pubblicazione e alla stesura dei calendari con date, orari e campi di gioco. È possibile la realizzazione di un Calendarietto Ufficiale del Campionato all'interno del quale potranno trovare spazio gli Sponsor delle Società. La consegna alle squadre del suddetto avverrà entro l'inizio del Campionato.

16.2 – Variazioni di calendario

Il Comitato Organizzatore, per cause di forza maggiore, può variare, rispetto al calendario in precedenza reso noto alle società, la designazione del terreno di gioco, del giorno e/o dell'orario di una o più gare.
Verrà tempestivamente data comunicazione alle società interessate degli spostamenti effettuati.
Le gare rinviate per cause di forza maggiore dal Comitato Organizzatore devono essere recuperate e comunicate entro e non oltre i sette giorni dalla data di rinvio, scaduto questo termine sarà il Comitato organizzatore a stabilire la data di recupero.

16.3 – Richiesta di spostamento gara

Le richieste di spostamento di una gara già programmata in calendario (cambiamento di data, orario o campo di giuoco) saranno prese in considerazione solo in presenza di un valido motivo documentato e pervenute nella seguente forma:
a) richiesta pervenuta alla Segreteria del Comitato Organizzatore entro 5 giorni dalla data prevista da calendario ufficiale;
b) richiesta sul modulo previsto indicante la gara di cui si richiede il rinvio, la data del recupero con orario e campo, tenendo presente che tale recupero deve avvenire entro 20 giorni dalla data nel calendario ufficiale. Tale richiesta dovrà essere firmata dal Presidente della società richiedente e accompagnata dal consenso scritto della società avversaria, comprovante l'accettazione della variazione richiesta, dovrà poi essere fatta pervenire alla Segreteria del Comitato Organizzatore per mezzo mail venezia@endas.it.
c) Eventuali costi aggiuntivi del campo di gara sono da imputarsi integralmente alla Società o alle Società richiedenti.

Si ricorda infine che le ultime due giornate di campionato non possono subire variazioni per alcun motivo, pena la perdita della partita a tavolino.

16.4 – Richieste di spostamento in forma diversa

Il Comitato Organizzatore non prenderà in considerazione forme diverse di richiesta da quelle sopra descritte. Si valuteranno, inoltre, le richieste di variazioni anche non concordate con l'avversario, ma ritenute di estrema eccezionalità e debitamente giustificate.

16.5 – Ufficialità Spostamento

Ai fine della loro validità tutte le variazioni devono essere approvate e ufficializzate alle società interessate per mezzo mail venezia@endas.it

ART. 17 – COMUNICATO UFFICIALE

17.1 – Comunicato Ufficiale

L'iscrizione al Campionato Maschile di calcio a 8 dà diritto alla visione del Comunicato Ufficiale che verrà pubblicato entro Sabato successivo ad ogni giornata di campionato sul sito www.campionatisportinglub.it il Comunicato Ufficiale della competizione con i risultati, le ammonizioni, le squalifiche e le ammende.

ART. 18 – NORME FINALI

18.1 La declaratoria sulla sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice sportivo in prima istanza e alla Commissione di Disciplina Regionale ENDAS VENETO in seconda ed ultima istanza.

18.2 ENDAS Venezia declinano ogni responsabilità per incidenti o danni che possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo.

18.3 **ENDAS Venezia si riservano inoltre la facoltà di adire le vie legali nei confronti delle Società o dei singoli atleti che si rendano responsabili di gravi atti di intemperanza e/o violenza verso persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione.**

ART. 19 – COPPA ENDAS VENEZIA

19.1 Il Regolamento e la formula della competizione verranno rese note nel mese di Ottobre 2024.

ART. 20 – IN CASO DI BLOCCHI STRAORDINARI DI FORZA MAGGIORE

20.1 In caso di nuovi blocchi Governativi per pandemia o per altre cause di forza maggiore che impedissero il regolare svolgimento delle attività, le stesse riprenderanno in modo regolare appena sarà consentito dalle autorità preposte, sarà poi cura della organizzazione riformulare calendari e se necessario e se lo ritenesse opportuno produrre nuovi regolamenti.

Venezia, 05 Ottobre 2026

COMITATO REGIONALE ENDAS VENETO
ENDAS VENEZIA